

REP. DEL

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SIENA**

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

La Provincia di Siena - C.F. 80001130527/P.IVA 00166340521 - in persona di in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la Provincia di Siena, in Siena, Piazza Duomo 9, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000,

E

Il Comune di - C.F. / P.IVA - in persona
.....,

PREMESSO che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "*La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.*";

RICHIAMATO l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 di disciplina delle Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del2022 è stato approvato lo Schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di n. del è stata approvata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena ed il relativo schema di convenzione;

DATO ATTO che le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena. La SUA cura le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 per i Comuni e gli altri Enti aderenti.

2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Siena, Piazza Duomo, n. 9, 53100 Siena.
3. L'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena non esclude la possibilità per l'Ente di aderire ad altre forme previste dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - d) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - e) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e da altre disposizioni di legge;
 - f) alle procedure escluse dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - g) agli affidamenti per i quali è prevista la possibilità di ricorso all'affidamento diretto.

Art. 2 Attività escluse

Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- la fase propedeutica alle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);
- la fase successiva alle procedure di gara (determinazione di aggiudicazione, stipula del contratto e tutte le attività successive);
- dopo l'adozione della determina di aggiudicazione, restano di competenza della SUA esclusivamente le comunicazioni dell'aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del Codice e la pubblicazione dell'esito. A tal proposito, al fine di consentire alla SUA di adempiere nei termini di legge, la determina di aggiudicazione dovrà essere trasmessa dall'Ente aderente alla stessa SUA entro le 24 ore successive all'adozione. La mancata o tardiva trasmissione solleva la SUA da ogni responsabilità per inadempimento.

Art. 3 Modalità di adesione alla SUA

1. I rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati da questa convenzione.
2. La sottoscrizione della convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
3. L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione, e successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del legale rappresentante o delegato della Provincia di Siena.

Art. 4 Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Siena in funzione di Stazione Unica Appaltante cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino alla proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione rimane di competenza dell'Ente aderente.
2. La SUA svolge le seguenti attività:

- a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta scritta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando, disciplinare, lettera invito ...);
- b) la documentazione che gli Enti aderenti trasmettono alla SUA deve contenere anche i criteri di selezione (ex art. 83 del Codice) e, in caso di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e per quella economica. Su tali criteri la SUA effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di selezione e valutazione;
- c) nel caso in cui la SUA, al fine di predisporre la disciplina di gara (bando, disciplinare, lettera invito ...), rilevi la necessità di apportare integrazioni alla documentazione, chiederà al Responsabile del procedimento individuato dall'Ente aderente (per il tramite del Referente di cui al successivo art. 5 punto 2) di completare la documentazione;
- d) in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, la SUA effettua una verifica meramente oggettiva circa la presenza degli elementi necessari ai fini della predisposizione della disciplina di gara. Non opera alcun controllo di merito sugli elaborati tecnici e neppure di conformità dei medesimi alla normativa vigente, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente aderente;
- e) una volta conclusa la verifica della completezza della documentazione, la SUA informa l'Ente aderente il quale provvede all'invio formale (tramite PEC) della determina a contrarre corredata di tutta la documentazione occorrente. Quindi la SUA provvede alla predisposizione degli atti di gara, all'avvio e all'espletamento della procedura di gara curando tutti gli adempimenti previsti fino alla proposta di aggiudicazione, comprese le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in gara (ex art. 80 ed art. 83 del Codice). È previsto comunque il necessario apporto istruttorio del RUP dell'Ente aderente, come meglio descritto al successivo art. 5 punto 4, circa la verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle giustificazioni presentate dal concorrente in caso di offerte anormalmente basse e la verifica ex art. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (verifica costi manodopera) ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara;
- f) la SUA si impegna a dare avvio alla procedura di gara entro e non oltre 25 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente aderente della determina a contrarre;
- g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. (art. 77 D. Lgs. 50/2016), spetta alla Provincia la nomina della commissione giudicatrice;
- h) la SUA indica, negli atti di gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
- i) la SUA comunica all'Ente aderente l'avvio della procedura di gara, la data di scadenza per la presentazione delle offerte, le date delle sedute di gara e lo tiene costantemente informato di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento;
- j) la SUA provvede alla proposta di aggiudicazione comunicando all'Ente aderente i risultati della procedura unitamente ai documenti di gara ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione.

Art. 5 Adempimenti dell'Ente aderente

1. L'Ente aderente si impegna a trasmettere alla SUA entro il 15 gennaio di ogni anno l'elenco delle procedure di gara che prevede di delegare alla stessa SUA nel corso dell'anno, con l'indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione, anche in funzione di eventuali scadenze di finanziamenti. La SUA ne valuta la fattibilità tenendo conto dell'ordine cronologico di

arrivo, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti ed in particolare alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC.

Qualora la SUA, sulla base del proprio carico di lavoro, non riesca ad accogliere tutte le richieste, ne dà comunicazione, senza ritardo, agli Enti interessati.

Ai fini del rispetto delle scadenze, in particolare delle scadenze dei finanziamenti, l'Ente aderente si impegna a trasmettere la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara - completa - con anticipo tale da consentire alla SUA di rispettare i termini e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. Di norma, i tempi che la SUA si impegna a rispettare per la proposta di aggiudicazione sono quelli previsti dalla legge.

Qualora l'ente aderente non rispetti le condizioni di cui sopra non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA, ivi compresa l'eventuale perdita di finanziamenti.

L'elenco delle procedure di gara può essere aggiornato nel corso dell'anno, previa verifica di disponibilità da parte della SUA in ragione del carico di lavoro già programmato.

2. L'Ente aderente si impegna ad individuare all'interno del proprio organico un Referente unico per i rapporti con la SUA. Il Referente curerà tutti i rapporti e le comunicazioni con la SUA per tutte le gare dell'Ente aderente.

3. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della SUA, l'Ente aderente, per il tramite del Referente, deve trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it, quanto segue:

a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché il capitolato speciale di appalto e tutta la documentazione occorrente per la predisposizione della disciplina di gara;

b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il capitolato, la determinazione o l'ulteriore documentazione dovranno riportare:

indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, dei criteri per il rapporto qualità/prezzo e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio - se necessario - e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di facciate ecc. e, ove necessario, i modelli per la formulazione dell'offerta tecnica e/o economica;

c) nomina del Responsabile unico del procedimento per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio;

d) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;

e) progetto in formato elettronico, completo di ogni suo allegato, corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

f) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 di questo articolo);

g) indicazione di ulteriori eventuali condizioni di interesse dell'Ente aderente.

4. Il RUP dell'Ente aderente, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice quando presente, garantisce al RUP della SUA il necessario apporto istruttorio circa la verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle giustificazioni presentate dal concorrente in caso di offerte anormalmente basse.

Il RUP dell'Ente aderente garantisce al RUP della SUA il necessario apporto istruttorio circa la verifica ex art. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (verifica costi manodopera) ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara.

In tali casi il RUP della SUA ed il RUP dell'Ente aderente procedono congiuntamente alle verifiche, alla stesura dei verbali e alla sottoscrizione degli stessi.

Art. 6 Organo di gara e Commissione di gara

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, la seduta è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del RUP della procedura di gara (Dirigente della SUA, Posizione Organizzativa della SUA o loro delegato), mentre funge da verbalizzante un dipendente assegnato all'area di competenza servizio gare e contratti.

2. Nel caso in cui si versi nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 6 (ultimo periodo), del D. Lgs. 50/2016, il Presidente di gara, prima di addivenire alla proposta di aggiudicazione, trasmetterà il fascicolo al RUP dell'Ente aderente affinché decida se sussistano i presupposti e le ragioni per procedere alla verifica discrezionale dell'anomalia. Il RUP dell'Ente aderente è tenuto a comunicare le ragioni che lo inducono ad attivare/non attivare la procedura di verifica. Qualora decida di procedere con la verifica, si procederà come previsto al precedente art. 5 punto 4.

3. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo), qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. (art. 77 D. Lgs. 50/2016), la Commissione di gara è così composta:

- dal Presidente di commissione nella persona del Dirigente o del Responsabile del settore dell'Ente aderente cui si riferisce l'oggetto della gara o altro soggetto esperto individuato dallo stesso Ente aderente;

- da due membri esperti: un funzionario in servizio presso la Provincia di Siena ed un funzionario dell'Ente aderente interessato all'appalto;

- da un dipendente in servizio presso la Provincia di Siena assegnato all'area di competenza servizio gare e contratti ovvero in servizio presso l'Ente aderente in qualità di Segretario Verbalizzante.

4. La nomina della Commissione di gara avverrà con atto del Dirigente della SUA che potrà prevedere, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrano oggettive e comprovate esigenze, alla nomina di membri esperti esterni.

5. In quest'ultimo caso le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente aderente.

Art. 7 Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la SUA e l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Dalla determina di aggiudicazione tutti i rapporti giuridici con l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente.

Art. 8 Patto di integrità

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA della Provincia di Siena qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 9 Costi del servizio - Contributo degli Enti aderenti.

1. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa della SUA sono costituite da:

- a) *costi diretti*, le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);

b) *costi generali*, le spese sostenute per il funzionamento della SUA (spese di personale, spese generali della struttura come utenze, pulizie, materiali di consumo, messa a disposizione di locali, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, spese per contenziosi etc.).

2. Al fine di garantire il funzionamento della SUA, si stabilisce che:

per quanto riguarda i costi diretti:

- L'Ente aderente rimborsa alla Provincia di Siena l'importo relativo al "contributo ANAC" quantificato, come previsto dalla normativa, in base al valore dell'appalto (corrispondente al valore del CIG che la SUA acquisisce per la gara). L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare tale importo alla Provincia di Siena prima della pubblicazione della gara. La SUA procede alla pubblicazione della gara soltanto ad avvenuto versamento.

- In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente all'Ente aderente e quindi dallo stesso liquidate. Nel caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dalla SUA, la stessa provvederà a richiedere il rimborso all'Ente aderente che è tenuto al versamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

- L'Ente aderente rimborsa alla Provincia di Siena eventuali ulteriori costi diretti (marche da bollo, raccomandate ...) sostenuti per l'espletamento della gara. L'Ente aderente è tenuto al versamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.

per quanto riguarda i costi generali:

- L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare alla Provincia di Siena, prima della pubblicazione della gara, un contributo quantificato come segue:

per le procedure di affidamento di lavori

→ per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, minori o uguali alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, il contributo è pari allo 0,2% dell'importo dell'appalto;

→ per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori delle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, il contributo è pari allo 0,2% della soglia comunitaria sommato allo 0,1% del valore dell'appalto eccedente la stessa soglia comunitaria;

per le procedure di affidamento di servizi e forniture

→ per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, minori o uguali alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, il contributo è pari allo 0,4% dell'importo dell'appalto;

→ per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori delle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, il contributo è pari allo 0,4% della soglia comunitaria sommato allo 0,2% del valore dell'appalto eccedente la stessa soglia comunitaria;

In caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta o non aggiudicata o revocata, per la ripetizione del procedimento il contributo è pari al 30% dell'importo precedentemente calcolato (esempio: base di gara lavori € 200.000,00 - contributo € 400,00 - ripetizione gara € 120,00) qualora non siano presenti variazioni di alcun genere negli atti di gara tali da configurare un "nuovo procedimento" (es. importo o tipologia ...).

Qualora intervengano variazioni di qualsiasi tipo sulla procedura di gara, per cui si rendesse necessario l'acquisizione di un nuovo CIG, la ripetizione della gara è da considerarsi come espletamento di una nuova gara.

La SUA procede alla pubblicazione della gara soltanto ad avvenuto versamento.

N.B.: ai sensi dell'art. 113 co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in materia di incentivi per funzioni tecniche, *per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

A tal proposito l'Ente aderente prevede nel proprio Regolamento degli Incentivi per Funzioni Tecniche la quota da riconoscere alla SUA per le procedure dalla stessa espletate (di norma un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016).

L'Ente aderente è tenuto a versare alla Provincia di Siena l'incentivo previsto per i compiti svolti dal personale della SUA entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione (o di altra comunicazione relativa alla conclusione della procedura di gara).

Art. 10 - Durata convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso in cui l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima, specifico atto di recesso dalla convenzione.
2. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno due mesi. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.
3. La Provincia si riserva la facoltà di recesso in caso di inadempimenti da parte dell'Ente aderente, ivi compreso il mancato o tardivo versamento degli incentivi tecnici e/o dei rimborsi di cui al precedente art. 9.

Art. 11 - Organizzazione e dotazione del personale della SUA

1. La SUA è operativa presso la sede amministrativa della Provincia di Siena, Piazza Duomo n. 9.
2. La SUA è diretta dal Dirigente dell'Area Vasta o suo delegato titolare di alta professionalità ovvero posizione organizzativa.
3. La SUA si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale dell'Area Vasta e di quello individuato dal Dirigente in base alle professionalità occorrenti.

Art. 12 Contenzioso

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a proprio carico.
2. La SUA si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 13 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione Unica Appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 15 Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

La Provincia di Siena

Il Presidente

.....

(sottoscritta mediante firma digitale)

L'Ente aderente

(sottoscritta mediante firma digitale)